

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati):** decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

L'INGIUSTO PROFITTO NEL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 35118 del 29 maggio - 19 settembre 2024

La Cassazione ha esaminato una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Roma che riformava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tivoli per il reato di attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies del codice penale).

Il reato era contestato a due imputati, entrambi coinvolti in qualità di soci, nonché legale rappresentante uno e direttore tecnico l'altro, di una società avente a oggetto "la realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti e gestione di discariche pubbliche private", che inoltre gestiva un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (in base ad autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 208 Dlgs 152/2006). L'accusa era di avere, in concorso fra loro e anche attraverso trasportatori non identificati, gestito abusivamente oltre 3.821 tonnellate di rifiuti metallici (il cui valore è stato stimato non inferiore a 586.829 euro).

I rifiuti anzidetti venivano conferiti da soggetti non autorizzati – rimasti estranei al processo in questione – i quali raccoglievano e trasportavano in violazione dell'articolo 193, comma 4, Dlgs 152/2006 (eccedendo le quantità per i conferimenti occasionali di privati) e in difetto di autorizzazione di cui all'articolo 212, commi 5 e 8, Dlgs 152/2006, e infine li conferivano al centro di trattamento rifiuti della società gestita dagli imputati, i quali a loro volta li ricevevano in assenza di documentazione idonea a tracciarne la provenienza e li commercializzavano sotto forma di materiale derivante da attività di recupero di rifiuti autorizzata.

Il Tribunale di Tivoli aveva ritenuto integrati gli illeciti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, osservando che, per effetto delle condotte contestate, la gestione aziendale era divenuta meno costosa e aveva consentito di incrementare notevolmente il volume degli affari.

Mediante servizi di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, finalizzati a verificare le modalità di conferimento di rottami ferrosi nell'impianto, erano stati accertati numerosi accessi da parte di veicoli colmi di rottami metallici che ne uscivano poco dopo privi di carico; da un accesso ispettivo effettuato nell'impianto era emerso che risultavano stoccate 1.836 tonnellate di rifiuti a fronte di un limite massimo di 1.500 indicato nell'autorizzazione, nonché che a fronte dei conferimenti (quasi tutti effettuati da soggetti non iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali) venivano emesse autofatture dagli imputati dal cui esame era stato possibile quantificare i rifiuti metallici ricevuti in assenza di ulteriore documentazione (formulari) e senza annotazione nel registro aziendale di carico e scarico dei rifiuti.

Le autofatture in questione erano 2.595, relative a 153 soggetti conferitori, di cui solo quattro iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, per un quantitativo complessivo di rifiuti metallici conferiti pari, come detto, a oltre 3.821 tonnellate; nel modello unico di dichiarazione ambientale e nel registro di carico e scarico erano stati annotati conferimenti di rifiuti metallici da parte di "privati" per svariate tonnellate identificati da un unico Fir e da codice Cer 1704 riferibile a rifiuti di metallo provenienti da operazioni di costruzione e demolizione.

Era stato disposto il sequestro preventivo dell'impianto nel corso delle indagini: intervenuta la revoca, altri servizi di osservazione avevano dimostrato che l'impianto aveva continuato a ricevere numerosi conferimenti di rifiuti metallici da parte di soggetti non iscritti all'Albo (192 in circa un mese di osservazioni) e in totale assenza di documentazione. L'impianto era stato nuovamente sequestrato.

La Corte d'appello aveva assolto gli imputati ritenendo insussistente l'elemento psicologico del reato evidenziando, da un lato che l'impianto fosse autorizzato anche al trattamento di rifiuti diversi da quelli metallici (in particolare, i rifiuti urbani contraddistinti dal codice Eer 20), dall'altro che la società aveva provveduto a contabilizzare i rifiuti metallici nel Mud e nel registro di carico e scarico da parte dei "privati", emettendo anche autofatture recanti il prezzo di acquisto e il quantitativo di metallo conferito (documenti sulla cui scorta è stato possibile quantificare l'entità dei rifiuti); desumendo che i rifiuti fossero in tal modo documentati e verificabili nella loro provenienza, seppur venissero indistintamente classificati con il medesimo codice. La Corte d'appello aveva anche ritenuto mancante la prova della non congruità degli importi corrisposti dalla società ai conferitori non autorizzati, ipotizzando il ragionevole dubbio che attraverso l'attività contestata agli imputati la gestione aziendale fosse diventata effettivamente meno costosa o avesse determinato un qualsiasi vantaggio.

La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, ritenendo "non ragionevole" il dubbio sollevato in sede di appello, ovvero tale da confrontarsi in modo adeguato con le ragioni della condanna, essendosi limitato il giudice di secondo grado a una lettura alternativa delle medesime prove.

In particolare, aver escluso l'esistenza del profitto (e del risparmio di spesa) sul rilievo che la società degli imputati avesse emesso comunque le autofatture, e dare per scontato che tutti i rifiuti conferiti fossero in tal modo documentati (e verificabili nella loro provenienza, posto che essi venivano indistintamente classificati con il medesimo codice), non è stato ritenuto sufficiente a ribaltare la condanna in primo grado. Inoltre, aver dimenticato che dopo il primo dissequestro la società non avesse più emesso autofatture a fronte dei pur numerosi conferimenti effettuati, ha lasciato ulteriore spazio alla conferma della condanna, mancando la prova della incongruenza dei prezzi praticati dall'impianto ai conferitori non autorizzati.

Secondo la Cassazione l'accettazione di rifiuti per quantità così ingenti, da parte di chi non è autorizzato a conferirli, vizia la corretta dinamica del rapporto contrattuale, ponendo la società acquirente in una posizione di forza che lo altera; mentre l'unilaterale predisposizione di fatture di acquisto non equivale a genuinità del dato documentalmente ricavabile. Quanto al profitto (e al dolo del profitto), per l'integrazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il fine di conseguire un ingiusto profitto non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali o anche in vantaggi di altra natura.

Si tratta di un orientamento oramai cristallizzato: l'applicazione dell'articolo 452-quaterdecies del Codice penale prosegue davanti alle corti, e richiede, in sede di indagini, l'acquisizione di dati patrimoniali e contabili che diano conto in maniera ampia dell'attività dei soggetti indagati.